



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

ORDINANZE

Registro Servizio N. 29 del 13-04-2018	Registro Generale N. 29 del 13-04-2018
---	---

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI CAPITIGNANO (AQ) NEL TRATTO COMPRESO TRA "VIA ROMA" E "PIAZZA DEL PONTE" PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'AGGREGATO DENOMINATO VIA ROMA 19.

Premesso che a seguito dell'esecuzione dei lavori di demolizione dell'aggregato denominato "Via Roma 19" si sono aggravate le condizioni statiche dell'edificio tali da compromettere la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada - ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario chiudere il tratto di strada indicato dalle ore 12:00 del 13/04/2018 alle ore 18:00 del 14/04/2018;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare e pedonale di un tratto della strada comunale di Capitignano (AQ) nel tratto compreso tra "Via Roma" e "Piazza del Ponte" per l'esecuzione dei lavori di demolizione dell'aggregato denominato "Via Roma 19", prevista per i giorni dalle ore 12:00 del 13/04/2018 alle ore 18:00 del 14/04/2018 e, comunque, fino all'ultimazione dei lavori.

E DISPONE CHE:

- In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- La ditta esecutrice deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, e dovrà altresì apporre idonea segnaletica al fine di rendere noti i divieti, le limitazioni e i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione.

L'Ufficio addetto alla pubblicazione è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio, nelle bacheche comunali e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- agli Organi di Polizia stradale competenti per territorio;
- alla Ditta Costruzioni Immobiliari S.r.l.;
- alla A.S.l. n. 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
- al Comando dei Vigili del Fuoco - L'Aquila;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio Sisma-Protezione Civile, il cui responsabile è il signor Maurizio Pelosi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e per l'Abruzzo - L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Avverso il presente provvedimento, è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro

sessanta giorni con le modalità previste dell'articolo 37,
comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli
atti a fascicolo in orario d'ufficio.

IL SINDACO
Maurizio Pelosi

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online

Capitignano, 13-04-2018

MESSO NOTIFICATORE
(Muzi Achille)